

### 3. e-dec – Soluzione elettronica per procedure doganali austriache

In quanto abilitati alla procedura doganale elettronica e-zoll austriaca, noi siamo in grado di offrire tutti i servizi doganali da espletare in Austria. Oltre al classico sdoganamento per importazioni ed esportazioni, offriamo anche il cosiddetto sdoganamento UE per gli spedizionieri svizzeri non residenti nell'UE.

#### Costi minori e tassazione semplificata: lo sdoganamento UE

Una speciale variante di gestione doganale vi consente, in quanto esportatori svizzeri, di effettuare le cosiddette spedizioni esentasse intracomunitarie per le vostre esportazioni dalla Svizzera nell'Unione Europea. In questo modo, per lo sdoganamento potete godere degli stessi diritti di un residente UE e compensare così i vantaggi dei vostri concorrenti UE.

Tutto ciò che vi serve è un vostro codice fiscale tedesco oppure un rappresentante fiscale come noi.

#### I vostri vantaggi in quanto clienti

1. Spedizioni più rapide grazie allo sdoganamento immediato
2. Eliminazione delle elevate tasse di disbrigo doganale all'estero e dei tempi di attesa e di inattività
3. Compensazione degli svantaggi rispetto alla concorrenza nell'UE
4. Maggiore servizio alla clientela, dal momento che nel paese di destinazione non viene più applicata l'imposta sul giro d'affari da importazioni
5. Migliore liquidità dei vostri clienti con valore elevato della merce
6. Nessuna perdita di interessi a seguito della presentazione dell'imposta sul giro d'affari da importazioni
7. Eliminazione delle talvolta forti oscillazioni dell'aliquota fiscale

#### Ecco come funziona:

Se come esportatori svizzeri siete fiscalmente registrati in Germania oppure vi avvalete di un rappresentante fiscale, ai confini esterni dell'UE (in questo caso in Austria), potete fare richiesta di trattamento di «spedizione intracomunitaria» con esenzione fiscale, se la merce viene trasportata in un altro paese membro dell'UE. L'imposta sugli acquisti viene compensata nel paese di destinazione dell'UE.

Se vi avvalete di un rappresentante fiscale, questi si occupa di tutte le necessarie dichiarazioni allo stato tedesco.

In caso di disbrigo mediante il vostro codice fiscale, numero ID, potete effettuare voi stessi questa dichiarazione in quanto esportatori oppure delegarla allo spedizioniere o al rappresentante fiscale.

#### Requisiti per poter fare ricorso a un rappresentante fiscale

1. L'esportatore svizzero non deve avere domicilio, sede, direzione commerciale o filiale in Germania e non deve essere in possesso di un codice fiscale tedesco.
2. Conferimento di una procura scritta al rappresentante fiscale in occasione del primo sdoganamento per ogni acquirente UE.
3. Sulla fattura commerciale o pro-forma dovranno essere riportati i dati relativi al rappresentante fiscale di cui ci si avvale:
  - > Rappresentante fiscale: Azienda Modello, 45124 Modello
  - > partita IVA: numero ID del rappresentante fiscale
  - > Numero ID acquirente: numero ID dell'acquirente UE / del soggetto all'imposta sull'acquisto
  - > Nota: «spedizione intracomunitaria esente da imposta come da § 6a della legge sull'IVA»
  - > «Gestione tramite rappresentante fiscale come da. § 22 a della legge sull'IVA»
  - > Condizione di fornitura: franco domicilio sdoganato / con pratiche doganali espletate (Incoterm 2010 - DDP luogo di destinazione convenuto)
4. In caso di gestione mediante proprio codice fiscale, la fattura commerciale deve riportare le seguenti annotazioni:
  - «spedizione intracomunitaria esente da imposta come da § 6a della legge sull'IVA»
  - > numero IC esportatore CH / numero ID acquirente UE / soggetto all'imposta sull'acquisto
  - > Condizione di fornitura: Incoterm 2010 «DDP luogo di destinazione convenuto» (franco domicilio sdoganato / con pratiche doganali espletate)

### Esempio:

1. Il cliente A in Svizzera ha della merce per il cliente B in Germania.
2. Il trasportatore di B giunge al confine austriaco.
3. L'agente doganale redige un atto di importazione UE mediante rappresentanza fiscale.
4. Dopo il disbrigo delle pratiche doganali con l'Austria, la merce viene inoltrata nel Paese UE senza dazi doganali. Nel Paese di destinazione dell'UE la merce è soggetta al pagamento dell'imposta sugli acquisti.
5. La dogana austriaca effettua la necessaria dichiarazione extrastat presso il ministero delle finanze austriaco.
6. L'importatore UE effettua la dichiarazione intrastat presso il proprio ufficio statistico di competenza. (DE – Wiesbaden / FR – Saarlouis) – Questi volumi d'affari devono essere riportati dall'acquirente UE alla voce «imposta sugli acquisti intracomunitari» della dichiarazione relativa alle imposte sul volume d'affari.
7. Le autorità di competenza si scambiano tra di loro le dichiarazioni riassuntive e possono così controllare se i volumi d'affari provenienti dall'Austria sono stati dichiarati nell'imposta sugli acquisti dei relativi paesi di destinazione.

Link Ministero federale delle finanze

<https://www.bmf.gv.at/zoll/e-zoll/e-zoll.html>